Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale «RECOMBINATE», a base di fattore VIII da DNA ricombinante della società Baxter Healthare Corporation è classificata in classe A/37 e A/71 ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come di seguito specificato:

Titolare A.I.C: Baxter Healthare Corporation;

RECOMBINATE 1 flac. liof. 250 U.I. + 1 fiala solv. + 1 dispositivo monouso;

A.I.C: n. 028687010;

prezzo ex factory L. 292.500 + IVA;

prezzo al pubblico L. 451.600 compresa IVA;

classe A/37;

classe A/71;

RECOMBINATE 1 flac. liof. 500 U.I. + 1 fiala solv. + 1 dispositivo monouso;

A.I.C: n. 028687022;

prezzo ex factory L. 585.000 + IVA;

prezzo al pubblico L. 833.700 compresa IVA;

classe A/37;

classe A/71;

RECOMBINATE 1 flac. liof. 1000 U.I. + 1 fiala solv. + 1 dispositivo monouso;

A.I.C: n. 028687034;

prezzo ex factory L. 1.170.000 + IVA;

prezzo al pubblico L. 1.593.400 compresa IVA;

classe A/37;

classe A/71.

Art. 2.

Il prezzo così fissato ha la validità di due anni.

La ditta titolare è tenuta a trasmettere mensilmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 3.

Il presente provvedimento, che ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà inviato al competente organo di controllo.

Roma, 6 luglio 1999

Il Ministro Presidente della Commissione BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1999 Registro n. 2 Sanità, foglio n. 41

99A7054

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 11 maggio 1999.

Istituzione della riserva naturale statale denominata «Isole di Ventotene e Santo Stefano».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, «Legge quadro sulle aree protette»;

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sulle aree naturali protette, il quale prevede che le riserve naturali statali individuate secondo le modalità di cui all'art. 4, della stessa legge, siano istituite con decreto del Ministro dell'ambiente sentita la regione;

Vista la delibera n. 2146, del 19 marzo 1996, della giunta della regione Lazio, con la quale è stata approvata la lista dei «siti di importanza comunitaria» del Lazio ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, ai fini del loro inserimento nella istituenda rete ecologica europea Natura 2000;

Considerato l'estremo interesse naturalistico dell'intero sistema delle piccole isole tirreniche, di cui l'arcipelago pontino con le isole di Ventotene e Santo Stefano costituisce parte integrante, in relazione al fenomeno della migrazione degli uccelli, che le utilizzano come aree di sosta e di alimentazione;

Considerato che durante le migrazioni le isole di Ventotene e di Santo Stefano ospitano contingenti di elevata consistenza numerica di uccelli in sosta, appartenenti a diverse specie protette e non, con areali di distribuzione anche molto vasti e tra loro diversificati, tra cui: Tortora (Streptotelia turtur), Quaglia (Coturnix coturnix), Tordo bottaccio (Tordus philomelus), Beccaccia (Scolopex rusticola), Assiolo (Otus scops), Succiacapre (Caprimulgus europaeus), Forapaglie (Acrocephalus schoenobaenus), Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), Sterpazzolina (Sylvia cantillans), Sterpazzola (Sylvia communis), Beccafico (Sylvia borin), Balia nera (Ficedula hipoleuca), Balia dal collare (Ficedula albicollis), Averla piccola (Lanius collurio), Averla capirossa (Lanius senator);

Considerato che tale importanza è ampliamente documentata da numerosi contributi scientifici che hanno, tra l'altro, evidenziato come le isole di Ventotene e Santo Stefano siano interessate dalla presenza di specie migratrici nella massima parte dell'anno;

Considerata inoltre la presenza di specie nidificanti dall'elevato valore conservazionistico quali il Falco pellegrino (Falco peregrinus), la Berta maggiore (Calonectris diomedea) e la Berta minore (Puffinus yelkouan);

Considerato che la flora spontanea e di derivazione antropica costituisce habitat importante ai fini alimentari e quale temporaneo rifugio per le specie di uccelli sopraindicate;

Vista la delibera n. 52, del 19 giugno 1996, con la quale il Consiglio provinciale di Latina ha espresso parere favorevole all'istituzione di un'area protetta nazionale nelle isole di Ventotene e Santo Stefano, formulando al contempo una serie di indicazioni, che vengono recepite;

Viste le planimetrie in scala 1:10.000 dell'isola di Ventotene e dell'isolotto di Santo Stefano recanti la perimetrazione del centro edificato, così come delimitato dalla regione Lazio nell'ambito del Piano territoriale paesistico n. 14, elaborato N.E/3.6;

Considerato che la delibera del Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nel supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214, del 13 settembre 1997, con la quale è stato approvato l'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le Aree naturali protette 1994-1996, ha individuato le isole di Ventotene e Santo Stefano e l'area marina circostante quali aree in cui istituire, rispettivamente, una Riserva naturale e una Riserva marina dello Stato, secondo le delimitazioni di massima allegate alla delibera stessa;

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 1997, che ha istituito la Riserva marina denominata «Area naturale marina protetta Isole di Ventotene e Santo Stefano», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 12 maggio 1998, di nomina della Commissione di riserva marina di Ventotene e Santo Stefano;

Vista la nota del Presidente della giunta regionale del Lazio, prot. n. 6487, del 9 settembre 1998, con la quale, in riscontro alla richiesta di parere prot. n. SCN/ST/98/169 del 9 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stato indicato il nominativo del rappresentante regionale nella Commissione di riserva di cui all'art. 3 del presente decreto;

Visto l'esito della riunione del 14 ottobre 1998, presso il Ministero dell'ambiente nel corso della quale il rappresentante dell'Assessorato all'ambiente della regione Lazio ha confermato l'opportunità di individuare nel comune di Ventotene l'organismo di gestione della riserva ed il sindaco di Ventotene ha confermato la disponibilità del comune stesso alla nomina;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente prot. n. DEC/SCN/6479 del 28 aprile 1998, che ripartisce il finanziamento di L. 5.680.000.000 a favore delle riserve naturali dello Stato, assegnando L. 311.232.877 alla istituenda riserva naturale statale «Isole di Ventotene e Santo Stefano»;

Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha espresso parere favorevole nel corso della seduta del 18 febbraio 1999, repetorio atti n. 84/CV del 18 febbraio 1999, trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 1999, prot. n. 1001/98/A.3.5.36;

Acquisita l'intesa con la regione Lazio espressa con lettera prot. n. 1449/69, del 16 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291, del 14 dicembre 1998;

Ritenuto di dover procedere all'istituzione della riserva naturale statale denominata «Isole di Ventotene e Santo Stefano», ai sensi degli articoli 8, comma 2, e 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dell'art. 77 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, e dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione e confini della riserva

È istituita la riserva naturale statale denominata «Isole di Ventotene e Santo Stefano», delimitata secondo i confini riportati nella cartografia IGM in scala 1:25.000, depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Finalità

L'istituzione della riserva persegue, in particolare, le seguenti finalità:

a) la conservazione delle caratteristiche ecologiche, floro-vegetazionali, faunistiche, geomorfologiche e naturalistico-ambientali;

- b) la gestione degli ecosistemi con modalità idonee a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) il restauro ambientale degli ecosistemi degradati:
- d) la promozione delle attività compatibili con la conservazione delle risorse naturali della riserva;
- *e)* la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, con particolare riferimento ai caratteri peculiari del territorio;
- f) la realizzazione di programmi di educazione ambientale.

Art. 3.

Commissione di riserva per le aree protette terrestre e marina delle isole di Ventotene e Santo Stefano

1. Al fine di formulare indirizzi e proposte nonché rendere - di sua iniziativa o su richiesta dell'organismo di gestione o del Ministro dell'ambiente - pareri tecnico-scientifici, è istituita la Commissione di riserva.

I pareri della Commissione di riserva devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta scaduti i quali il parere si intende favorevolmente espresso.

In particolare la Commissione esprime un parere obbligatorio sul piano di gestione e sul relativo regolamento attuativo, nonché su quanto previsto dal successivo art. 7.

2. La Commissione di riserva, nominata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente, è costituita da tecnici qualificati ed è composta da:

un rappresentante del Ministero dell'ambiente che la presiede;

un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

un rappresentante della regione Lazio;

un rappresentante della provincia di Latina;

due rappresentanti del comune di Ventotene;

tre esperti designati dal Ministero dell'ambiente;

un rappresentante del provveditorato agli studi di Latina;

un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

il comandante della Capitaneria di porto di Gaeta.

3. La Commissione di riserva è legittimamente insediata allorché sià stata nominata la maggioranza dei suoi componenti

- 4. Dalla data del suo legittimo insediamento, la Commissione di riserva, di cui al presente articolo, subentra nelle funzioni della Commissione di riserva dell'area marina protetta denominata «Isole di Ventotene e Santo Stefano», nominata con decreto del Ministro dell'ambiente del 12 maggio 1998, che contestualmente cessa di essere operativa.
- 5. Le sedute della Commissione di riserva sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6. La Commissione di riserva rimane in carica per un triennio dalla data di insediamento e viene convocata almeno una volta ogni due mesi. Gli oneri per il funzionamento sono a carico delle rispettive amministrazioni ed organismi.

Art. 4.

Organismo di gestione

1. L'organismo di gestione della riserva naturale statale, previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è il comune di Ventotene.

Col predetto organismo di gestione il Ministero dell'ambiente stipula entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto una apposita convenzione. Tale convenzione dovrà prevedere le relative strutture ed il personale da utilizzare nella gestione della riserva, che opera alle dipendenze dell'organismo di gestione della riserva.

- 2. L'organismo di gestione, su specifica autorizzazione del Ministro dell'ambiente, può coinvolgere altre amministrazioni territoriali nelle attività connesse al funzionamento della riserva.
- 3. In applicazione dell'art. 19, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, all'organismo individuato ai sensi del comma 1 del presente articolo è attribuita altresì la gestione dell'area naturale marina protetta denominata «Isole di Ventotene e Santo Stefano», in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 del citato decreto ministeriale del 12 dicembre 1997.

Art. 5.

Piano di gestione e regolamento attuativo

Ai fini della gestione della riserva, l'organismo di gestione dovrà redigere entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al precedente art. 4, il piano di gestione ed il relativo regolamento attuativo, relativi alla riserva e all'area marina protetta, che sono adottati, entro i tre mesi successivi, dal Ministro dell'ambiente, sentita la regione che è tenuta ad esprimersi nei termini di cui all'art. 35, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 6.

Disciplina di tutela

- 1. Fino all'entrata in vigore del piano di gestione, ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'art. 8, comma 5, dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nel territorio della riserva sono vietati:
- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo della fauna selvatica; sono vietate altresì, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'organismo di gestione della riserva, con l'esclusione, nel rispetto delle vigenti normative e degli usi e consuetudini locali, delle specie eduli;
- b) il taglio e la manomissione della vegetazione arborea ed arbustiva ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumità e quelli strettamente indispensabili a garantire la conservazione del patrimonio storico-archeologico e naturale, se autorizzati;
- c) l'apertura e l'esercizio di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse;
- d) ogni forma di stoccaggio definitivo (discarica) di rifiuti solidi e liquidi;
- *e)* l'introduzione di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
- g) l'uso di fuochi all'aperto, con l'esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole che dovranno essere eseguiti a distanza di sicurezza dalle aree boscate e dalla macchia;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

2. Fuori dei centri edificati sono vietati:

- a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici e sulle finalità istitutive di cui all'art. 2, del presente decreto;
- b) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, con l'esclusione dei seguenti interventi, così come definiti dall'art. 31, lettere c) e d),

della legge 5 agosto 1978, n. 457, che devono essere sottoposti all'autorizzazione dell'organismo di gestione:

interventi di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione delle aree;

interventi miranti al recupero ambientale ed alla conservazione della qualità naturalistica delle aree.

Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere *a*) e *b*), del primo comma, dell'art. 31, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione all'organismo di gestione della riserva.

3. Nei perimetri dei centri edificati, così come delimitati dagli strumenti urbanistici vigenti, tutti gli interventi edilizi sono soggetti alle prescrizioni degli stessi strumenti, previa comunicazione all'organismo di gestione dell'area protetta, al fine di consentire per gravi motivi di salvaguardia ambientale l'esercizio delle potestà previste dal comma 3, dell'art. 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 7.

Modalità di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo transitorio

- 1. Fino alla stipula della convenzione di cui al precedente art. 4, le comunicazioni e le richieste di autorizzazione, previste nel presente decreto, devono essere trasmesse al Ministero dell'ambiente Servizio conservazione della natura 00181 Roma, via Assisi, 163, che provvede al rilascio delle autorizzazioni medesime.
- 2. Nel territorio della riserva e fino all'entrata in vigore del piano di gestione, salvo quanto disposto dal precedente art. 6, al fine di assicurare il rispetto delle finalità indicate nel precedente art. 2, sono sottoposti ad autorizzazione per la parte ricadente nell'area della riserva:
- *a)* i nuovi strumenti urbanistici generali o attuativi e quelli non ancora definitivamente approvati;
- b) le opere tecnologiche quali linee elettriche e telefoniche, acquedotti, pozzi, impianti di depurazione, ripetitori ed assimilabili.
- 3. Per gli interventi nonché di cui alla lettera b), del comma 2, del presente articolo, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono al Ministero dell'ambiente, ovvero se costituito all'organismo di gestione, entro e non oltre trenta giorni dalla data in vigore del presente decreto, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato

dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, il Ministro dell'ambiente, ovvero se costituito l'organismo di gestione, provvederà ad ordinare, previa diffida in via cautelativa, la sospensione dei lavori.

Art. 8.

Modalità di rilascio delle autorizzazioni in regime autorizzativo generale

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, sono rilasciate dall'organismo di gestione della riserva statale, previo parere della Commissione di riserva da rendersi con le modalità di cui al precedente art. 3, comma 1.

Art. 9.

Indicazioni e criteri per il piano di gestione ed il regolamento

- 1. In applicazione dell'art. 17, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il piano di gestione della riserva garantisce una gestione del territorio volta al conseguimento delle finalità istitutive della riserva, consistenti nella protezione e ripristino delle caratteristiche di naturalità, consentendo le attività tradizionali e le iniziative con dette finalità compatibili.
- 2. Il piano di gestione della riserva è relativo altresì all'area marina protetta delle isole di Ventotene e Santo Stefano, prevedendo al riguardo iniziative ed interventi specificatamente finalizzate al migliore funzionamento di quest'ultima.
 - 3. In sede di redazione del piano si procederà a:

acquisire la conoscenza delle caratteristiche territoriali e sociali dell'area, innanzitutto attraverso gli studi e le ricerche esistenti;

suddividere, ove è necessario, il territorio della riserva in zone a diverso regime di tutela, che tenga conto dei valori naturalistici presenti;

definire, ricercando forme di collaborazione con gli enti interessati, le azioni, gli interventi e le destinazioni d'uso che concorrono ad attuare il ripristino, la valorizzazione e la fruizione del territorio e delle sue risorse.

- 4. La documentazione del piano deve comprendere:
- *a)* la descrizione delle caratteristiche fisiche, naturali ed antropiche delle aree;
- b) la definizione degli obiettivi e delle linee di intervento in materia di tutela ambientale e di promozione socio-economica, con l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi di recupero e promozione previsti dal piano stesso;

c) la normativa regolamentare volta a disciplinare gli usi delle risorse, gli interventi di salvaguardia e di promozione, definendo i criteri per la gestione della riserva naturale statale.

Art. 10.

Poteri dell'organismo di gestione: vigilanza e sorveglianza

- 1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione esercita i poteri di cui all'art. 29, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- 2. La vigilanza sulla gestione della riserva naturale statale è esercitata dal Ministro dell'ambiente.
- 3. La sorveglianza su detto territorio è esercitata dal Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi di cui all'art. 21, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché, per gli effetti di cui all'art. 30, della stessa legge, dagli appartenenti alle forze di Polizia che rivestono la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.
- 4. La sorveglianza dell'area naturale marina protetta di Ventotene e Santo Stefano è esercitata ai sensi dell'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 come modificato dall'art. 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dalla Capitaneria di porto di Gaeta, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione delle medesime aree protette.

Art. 11.

Sanzioni

Per le sanzioni relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché quanto previsto dall'art. 30 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, relativamente all'area naturale marina protetta delle isole di Ventotene e Santo Stefano.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1999

Il Ministro: Ronchi

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1999 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 322

